

STATUTO

**STELLA MARIS - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANTOVA MN VIA MONTELLO 19

Numero REA: MN - 243035

Codice fiscale: 02322680204

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2010 - Statuto completo;	2
---	---

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

E' costituita una società cooperativa Sociale denominata: "Stella Maris – Società Cooperativa Sociale ONLUS"

Potranno essere istituite, sia in Italia che all'estero sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 2 – Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Titolo VI, Libro V del c.c., le leggi speciali sulla cooperazione e in particolare la legge 381/91.

Art. 3 – Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Mantova all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 4 – Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 5 – Scopo ed oggetto

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, in caso di necessità e comunque nel rispetto delle leggi vigenti, i soci si impegnano a svolgere attività volontaria a titolo gratuito per la promozione e lo sviluppo della società, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, destinati a persone in situazione di disagio sociale, come definito dalla legge 381/91 e successive modificazioni.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori, sulla base delle disposizioni di legge e delle previsioni del regolamento interno, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazione.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone come oggetto la gestione e/o organizzazione di servizi socio assistenziali e sanitari ed educativi, a favore di persone in situazione di disagio sociale come ad esempio, minori a rischio, tossicodipendenti, alcoolisti, detenuti, persone senza fissa dimora, anziani, ammalati, emarginati, disabili e famiglie in stato di difficoltà anche momentaneo, e simili.

Essa potrà pertanto svolgere in forma completa, sia direttamente che indirettamente, in proprio conto o in conto terzi, stabilmente o temporaneamente, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- a) servizi di assistenza integrativa e/o sostitutiva a sostegno della famiglia, sia presso il domicilio che in ogni altro luogo richiesto dall'utente, come ad esempio ospedali, case di cura, luoghi di villeggiatura, e simili;
- b) servizi di assistenza domiciliare anche integrata, di sostegno, riabilitazione ed animazione, tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o in altre strutture di accoglienza, comunità, e simili, a favore di enti pubblici e privati;

c) gestione di strutture pubbliche e private, socio sanitarie di assistenza ed educative, come ad esempio case di riposo per anziani, autosufficienti e non, strutture e centri di riabilitazione fisica e psicomotoria, asili nido, centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, case di vacanze marine e montane, e simili;

d) Servizi di Telesoccorso e teleassistenza

La società, in stretta connessione all'ambito delle attività di cui sopra, potrà svolgere, in forma sussidiaria e complementare, servizi di ristorazione, manutenzione, pulizia, lavanderia e di trasporto in favore degli assistiti, nonché tutti i servizi ausiliari connessi alle attività svolte.

La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà partecipare a gare di qualsiasi forma, genere o natura indette da enti pubblici e/o privati nelle varie forme e modalità previste dalla legge, sia direttamente che in associazione temporanea d'impresa, nelle vesti di mandante e/o mandatario, concorrere ad aste pubbliche, a licitazioni private o ad altri tipi di appalto, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale
- 2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare e agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;
- 3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento di cooperative sociali;
- 4) emettere strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa;
- 5) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;
- 6) istituire una sezione di attività per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico, della sollecitazione del pubblico risparmio, delle attività di cui alla legge 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Art. 6 – Numero e categorie di soci

Il numero dei soci non è inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge per le società cooperative regolate dalle norme sulle società a responsabilità limitata.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori esclusivamente persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci cooperatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- b) soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

In particolare possono essere soci cooperatori le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono infine essere ammessi a far parte della cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 della legge 59/92 e dalle altre norme di legge vigenti in materia, nonché soci volontari.

I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 – Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 – Quote

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere né inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti e nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies.

Art. 9 – Cessione delle quote dei soci cooperatori

Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere la propria quota.

In considerazione di ciò, tuttavia, trascorsi due anni dal suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di novanta giorni.

Art. 10 – Vincoli sulle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 11 – Recesso

Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 – Esclusione del socio

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, se esistente, o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

- nel caso indicato all'articolo 2531;
- nei casi previsti dall'articolo 2286;
- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale *determina* anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 13 – Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 14.

Art. 14 – Liquidazione della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Art. 15 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 16 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma dell'articolo 7 comma terzo;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve di cui ai punti sub b), c) e d) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 17 – Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, purchè si tratti di prestazione lavorativa aggiuntiva e diversa da quella tipica propria della controprestazione mutualistica.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.

Art. 18 – Riserva legale, statutarie e volontarie

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato una misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 19 – Divieti

È fatto divieto alla cooperativa di:

- di distribuire ai soci un dividendo in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi ragguagliato al capitale sociale effettivamente versato;
- di remunerare, ove previsti, gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 20 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 19, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dell'articolo 18.

L'avanzo netto rimanente è destinato a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione ed istruzione.

L'Assemblea può sempre deliberare che in deroga alle disposizioni del precedente comma e fatto salvo l'art 18, l'avanzo netto di gestione venga devoluto ai fondi di riserva oppure venga devoluto ai soci a titolo di integrazione salariale.

Art. 21 – Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 23.

Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 24.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 22 – Diritto di voto

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota.

Art. 23 – Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto
Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo 21, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 24 – Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

Con riferimento alle materie indicate nel precedente articolo 21 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Se la convocazione viene effettuata mediante telefax o posta elettronica, l'avviso deve essere inviato rispettivamente al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società e annotati nel libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano d'età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente settimo comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il numero di voti spettanti a ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente secondo quanto sopra scritto. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nominativo del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega; in assenza di ogni specificazione, la subdelega non è consentita. Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci, se nominati.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) dell'articolo 21 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano i due terzi dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Art. 25 – Amministrazione

L'amministrazione della società spetta, a seconda di quanto di volta in volta stabilito nell'atto di nomina:

- a un amministratore unico;

- a un consiglio di amministrazione, composto da due o più membri, secondo quanto determinato dai soci al momento della nomina;
- a due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.
Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono anche non essere soci, salvo quanto previsto all'articolo 2542, secondo comma, c.c.

Agli amministratori non si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque tempo, anche senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.. Nel frattempo, il Consiglio gestirà soltanto gli affari strettamente urgenti ed ordinari.

Art. 26 – Decisioni del consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto infra previsto, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori; la relativa documentazione è conservata dalla società.

Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale nei seguenti casi:

- quando abbiano ad oggetto la redazione del progetto di bilancio ovvero dei progetti di fusione e di scissione, ovvero la delibera di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile;

- quando abbiano ad oggetto le altre materie di cui all'articolo 2544, primo comma, codice civile (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci);

- quando ne sia fatta richiesta da almeno uno degli amministratori in carica;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

In tali casi il presidente convoca il consiglio di amministrazione mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in

caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, nonché i sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione nel detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in forma collegiale si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 27 – Competenze degli amministratori

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, senza eccezione alcuna, salvo quelli che la legge o lo statuto, riservano espressamente ai soci.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro otto giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro. Quest'ultima disposizione suppletiva opererà solo nel caso in cui nell'atto di nomina sia stata espressamente esclusa la costituzione di un consiglio di amministrazione.

Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci che decideranno a maggioranza.

Art. 28 – Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri loro attribuiti, ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti nell'atto di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 29 – Compensi degli amministratori

Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato annualmente dai soci.

Art. 30 – Controllo dei soci ed azione di responsabilità

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.

Art. 31 – Controllo legale dei conti

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale designa, altresì, il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento; esercita, inoltre, il controllo contabile sulla società.

Art. 32 – Regolamento

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea che delibererà con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 33 – Scioglimento e liquidazione

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea, con la maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 34 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio presso la quale è iscritta la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni, ad istanza della parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

L'organo arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

L'arbitrato sarà irrituale e caratterizzato da quanto segue:

Handwritten signature: Stella Maris

Handwritten signature: M. T.

Handwritten signature: V. B.

- 1) La decisione dovrà essere succintamente motivata.
 - 2) L'arbitrato sarà di diritto.
 - 3) Dovrà essere rispettato il principio del contraddittorio.
 - 4) L'istruzione probatoria è regolata dall'organo arbitrale secondo sue proprie regole purché sia rispettato il principio che alle parti devono essere date eguali opportunità probatorie. Tutte le spese inerenti e conseguenti al provvedimento arbitrale saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'organo arbitrale.
- Le parti autorizzano espressamente l'organo arbitrale a determinare il corrispettivo della propria prestazione.
- Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
- Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
- Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 35 – Requisiti mutualistici

La cooperativa è retta dai requisiti mutualistici già citati negli articoli precedenti e qui di seguito riepilogati e ribaditi:

- divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, ragguagliato al capitale sociale effettivamente versato;
- divieto di remunerare, ove previsti, gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 36 – Disposizioni finali

Per quanto non regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni previste dal codice civile, dalle leggi speciali, nonché ogni altra disposizione di legge in materia.

